

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 giugno 2017, n. 62 **Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 7,5 MWe (torri T17-T18-T20) sito nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), località "San Lorenzo-Serra Ripa" e relative opere connesse costituite da:**

una rete in elettrodotto interrato costituito da dorsali MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione MT/150 kV;

una stazione di trasformazione MT/150 kV completa di relative apparecchiature ausiliarie (quadri, sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario);

un elettrodotto in cavo interrato a 150 kV di collegamento dalla stazione di trasformazione suddetta fino alla stazione elettrica 150/380 kV di Torremaggiore (autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017).

Società Monterotaro Eolica S.r.l. con sede legale Corso Torino, 45 – Novara.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso

dell'energia da fonti Rinnovabili”;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la “Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- Società Cascade e Cateratte Srl con nota acquisita al prot. n. 38/13493 del 28.11.2008 presentava istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 57.5 MW (23 pale da 2.5MW ciascuna) da realizzare nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), località “San Lorenzo-Serra Ripa”, ai sensi alla D.G.R. n. 35/2007;
 - con istanza del 28.11.2008 prot. 164, la proponente richiedeva l’attivazione della procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA presso il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, ai sensi della L.R. n.11/2001. La Provincia di Foggia- servizio Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n.4168 del 29.12.2010, esprimeva il proprio parere relativamente alla valutazione integrata ambientale per 6 progetti eolici presentati nel Comune di Casalnuovo Monterotaro. In particolare, la Provincia di Foggia esprimeva parere favorevole per la Cascade e Cateratte Srl relativamente a 12 pale (T4-T9-T11-T12-T14-T15-T17-T18-T19-T20-T22-T23), per una potenza complessiva di 30 MW (2,5 MW per ciascuna torre eolica);
 - nelle more del procedimento autorizzativo la Regione Puglia, con D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, recepiva le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010, attivando la procedura telematica per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/03;
 - pertanto la Società Cascade e Cateratte Srl, adeguandosi alla disciplina della DGR n. 3029/2010, con pec del 01.04.2011 presentava telematicamente la richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico da 57,5 MW (Codice telematico 7M4Q3Z2);
 - l’Ufficio Energie rinnovabili e Reti, a seguito di ricognizione documentale e progettuale degli elaborati inseriti sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it, riscontrava alcune carenze e pertanto, con nota prot. 8947 del 11.07.2011, comunicava il preavviso di improcedibilità invitando la Società al completamento dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della medesima nota, a cui però la Società non dava alcun riscontro.
- Pertanto l’istanza decadeva automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione;
- in data 06.03.2012, la Società comunicava all’ ufficio precedente che la nota di preavviso di improcedibilità non era stata riscontrata per difetto di comunicazione ovvero perché indirizzata all’indirizzo pec.monterotaro@legalmail.it e non sti@pec.stiservizi.it e quindi chiedeva il ripristino della procedura autorizzativa;
 - successivamente, l’Ufficio Energia, accogliendo la richiesta della Società, aveva ripristinato la procedura

autorizzativa telematica e con nota prot. n. 2931 del 28.03.2012 comunicava alla Società un Il preavviso di improcedibilità, segnalando in particolare la mancanza delle credenziali bancarie e della soluzione di connessione da parte del gestore di Rete competente;

- la suddetta nota veniva riscontrata parzialmente con nota acquisita al prot. n. 4166 del 04.05.2012;
- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, viste le integrazioni trasmesse dalla Società, con nota prot. 5855 del 19.06.2012, comunicava formalmente alla stessa e agli Enti interessati al rilascio di parere per la realizzazione dell'impianto in oggetto, l'avvio del procedimento, invitando in particolare la Società istante a *"fornire entro la data della Conferenza di Servizi la Dichiarazione Bancaria ai sensi dell'art. 4.1 lett. b) della L.R. n. 31/2008 e la lettera da parte di TERNA SPA relativa alla rispondenza dei requisiti tecnici di cui al Codice di Rete degli impianti di utenza."*
- con successiva nota prot. n. 2061 del 08.03.2013 comunicava alla Società che la documentazione integrata con pec del 11.02.2013 risultava ancora incompleta in quanto priva del benestare di Terna relativamente agli impianti di utenza;
- con pec del 08.05.2013 la Società Cascate e Cateratte Srl trasmetteva all'Ufficio Energia la documentazione relativa alla soluzione di connessione di seguito descritta :
 - Terna Spa con nota prot. n. 1532 del 23.05.2012 comunicava alla Cascate e Cateratte Srl lo schema di allacciamento alla RTN che prevede il collegamento della centrale in antenna a 150 kV con la futura stazione elettrica della RTN 380/150 kV da collegare in entra-esce sulla linea RTN 380/150 kV "Foggia-Larino" (S.E. di Torremaggiore), previa condivisione dello stallo RTN con altri impianti di produzione;
 - la Cascate e Cateratte Srl successivamente stipulava con la Società FW Power Srl un accordo per la condivisione dello stallo a 150 kV di collegamento alla S.E. Torremaggiore;
 - infine Terna Spa con prot. 4157 del 30.04.2013 comunicava alla Cascate e Cateratte Srl che la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete risultava rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete.

Relativamente invece alla Documentazione Bancaria, la Società chiedeva all'Ufficio Energia, con pec del 14.06.2013, una ulteriore proroga per la presentazione del documento richiesto con nota prot. n. 3885 del 14.05.2013;

- nel frattempo, a seguito di una serie di problematiche paesaggistiche inerenti la stazione RTN di Torremaggiore evidenziate dagli enti coinvolti nei procedimenti autorizzativi facenti capo ad altre Società e, in mancanza di una proposta progettuale alternativa e migliorativa da parte delle Società coinvolte il cui progetto risultava pertanto privo di una soluzione di connessione elettrica autorizzabile, l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 5507 del 28.06.2013, comunicava anche alla Cascate e Cateratte Srl, l'avvio del procedimento di diniego ai sensi dell' art.10 bis della L. n. 241/90 ovvero la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento in questione;
- la Cascate e Cateratte Srl, con pec del 08.07.2013, comunicava all'Ufficio precedente la volontà di volturare il progetto autorizzativo in favore della Monterotaro Eolica Srl e chiedeva pertanto, un ulteriore posticipo per la presentazione della documentazione bancaria già da tempo richiesta.

Tale pec veniva riscontrata dall'Ufficio Energia con nota prot. n. 5911 del 11.07.2013 assegnando un termine di 30 giorni per provvedere a presentare la documentazione di voltura e la Dichiarazione Bancaria a favore della società subentrante;

- successivamente, non avendo avuto riscontro alla nota di preavviso di diniego e considerando il tempo trascorso per la presentazione delle controdeduzioni, l'Ufficio Energia, con nota prot. n. 6281 del 24.07.2013, comunicava alla Cascate e Cateratte Srl il diniego dell'autorizzazione unica relativamente all'impianto eolico da 30 MW e relative opere di connessione in relazione ai profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 380/150kV di Torremaggiore, contenuti nei pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia, rendendo così l'impianto in questione privo di una soluzione di connessione elettrica autorizzabile.

La Società proponeva ricorso presso il T.A.R. Puglia - Sede di Bari per l'annullamento del succitato provvedimento di diniego;

- nel frattempo, la Provincia di Foggia-Settore Ambiente, con D.D. n. 6819 del 31.01.2014, a valle della richiesta di proroga da parte della Società, determinava di prorogare, ai sensi dell'art. 15 c. 4 della L.R. n. 11/2001, l'efficacia della verifica di assoggettabilità a VIA n. 4168 del 29.12.2010 per il progetto in questione e per il periodo di tre anni;
- in seguito, all'esito di un laborioso procedimento, in merito ai dinieghi scaturiti a seguito dei motivi ostativi alla realizzazione della Stazione elettrica, il Consiglio di Stato – Sezione IV, sugli Appelli promossi da altre Società ha sentenziato di accogliere i succitati ricorsi annullando i dinieghi di autorizzazione unica e ha stabilito la necessità di "rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi". Pertanto, l'Ufficio Energia convocava per il giorno 21.01.2016 la Prima Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per la discussione della proposta progettuale adeguata alle prescrizioni contenute nei pareri resi dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia.

Inoltre, si prendeva atto della comunicazione a mezzo pec del 02.08.2013 da parte della Società Cascade e Cateratte Srl relativamente alla richiesta di voltura del procedimento autorizzativo nei confronti della Società subentrante Monterotaro Eolica Srl (pec monterotaro@legalmail.it) e della Dichiarazione Bancaria rilasciata a favore di questa ultima;

- pertanto in data 21.01.2016 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
 - Comando Marittimo Sud, prot. n. 635 del 11.01.2016;
 - Snam Rete Gas, modulo parere del 11.01.2016;
 - Asl Foggia, modulo parere del 18.01.2016;
 - Mise-Dip. Energia, prot. n. 1429 del 04.04.2013;
 - Sezione Risorse Idriche-Regione Puglia, prot. n. 7281 del 10.12.2015;
 - Comando VV.FF. Foggia, prot. n. 12132 del 9.12.2015;
 - Comune Castelnuovo della Daunia, modulo parere del 20.11.2015;
 - Autorità Bacino Puglia, prot. n. 561 del 19.01.2016;
 - Arpa-FG prot. n. 3765 del 20.01.2016;
 - Comando Esercito Puglia prot. n. 868 del 19.01.2016;
 - Modulo parere Comune Casalvecchio di Puglia prot. n. 305 del 20.01.2016;
 - Modulo parere Snam Rete Gas del 20.01.2016;
 - Assetto Territorio-Regione Puglia prot. n. 473 del 20.01.2016;
 - Modulo parere della Società Monterotaro Eolica Srl;

i lavori della Conferenza di Servizi si concludevano con l'invito alla Società ad esperire la procedura puntuale coi titoli minerari, a riscontrare le richieste di integrazioni formulate da Arpa Dap Foggia, a voler effettuare un sopralluogo congiunto con Snam Rete Gas al fine di rilevare possibili interferenze, ad avviare la procedura paesaggistica presso la Provincia di Fg come segnalato dal Servizio Assetto Territorio –Regione Puglia. Inoltre, si sollecitava anche la Provincia di Foggia a esprimersi relativamente alla compatibilità ambientale della S.E. Torremaggiore rimodulata secondo le indicazioni del MIBACT e dell'Ufficio Parchi –Regione Puglia;

- successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del 21.01.2016, si acquisivano ulteriori pareri/note di seguito riportati:
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica della Puglia, nota prot. n. 645 del 21.01.2016;
- alla luce della pec del 04.03.2016, con la quale la Società comunicava di avere depositato sul portale www.sistema.puglia.it gli aggiornamenti richiesti dagli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi del 21.01.2016,

L'Ufficio Energia indicava una II Conferenza di Servizi per il giorno 03.05.2016 nella quale si acquisivano ulteriori pareri/note di seguito riportati:

- Comando V.V. FF. Foggia, prot. n. 3750 del 14.4.2016;
- Regione Puglia- Servizio Espropri, prot. n. 2180 del 26.1.2016;
- Regione Puglia- Servizio Attività estrattive, prot. n. 805 del 22.01.2016;
- Aeronautica III R.A. , prot. n. 4732 del 01.02.2016;
- Anas Spa, prot. n. 2052 del 27.01.2016;
- Mise- Ispettorato Puglia , Basilicata e Molise, prot. n. 50883 del 24.03.2016;
- Comando Marittimo Sud, prot. n. 15085 del 26.04.2016;
- Sezione Foreste Foggia , prot. n.8756 del 20.04.2016;
- Soprintendenza Beni Archeologici, prot. n. 645 del 22.01.2016;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 5332 del 11.04.2016;
- Comune Casalnuovo Monterotaro, prot. n. 3224 del 29.04.2016;
- Autorità Bacino Puglia, prot. n. 5672 del 02.05.2016;
- Modulo parere del Segretariato Regionale Mibact Puglia;
- Modulo parere del Segretariato Mibact;
- Modulo parere della Società;

i lavori della Conferenza di Servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 1676 del 03.05.2016, si concludevano con quanto segue: *“ il Presidente avuto riguardo alla nota pervenuta del MISE- Ispettorato Puglia Basilicata, invita la Società a voler provvedere ad avviare “il procedimento amministrativo inerente al rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto specificato in oggetto”. Si prede atto di quanto riportato dalla Società nel modulo parere in ordine all'avvenuto adempimento per il quale si resta in attesa e all'esito di ciò, ci si rideterminerà in merito.*

- *Con riferimento al parere del Servizio Foreste di Foggia si prende atto della richiesta di integrazioni in relazione alla quale la Società si impegna ad ottemperare quanto richiesto.*
- *Relativamente al parere del Comune Casalnuovo Monterotaro sulla mancata possibilità di esaminare il piano di dismissione dell'impianto, si evidenzia che la Società chiarisce in sede di CdS che il medesimo è contenuto nella Relazione Tecnica Generale e si invita il Comune a volerne prendere visione e , ove necessario, a voler chiedere ulteriori chiarimenti direttamente alla Società . Relativamente alle misure compensativ , si invita la Società a voler fornire una proposta in merito formulata secondo l'Allegato 2 della LINEE GUIDA NAZIONALI D.M. 10/9/2010. Tale proposta dovrà essere effettuata direttamente al Comune che nel termine di 15 gg dalla ricezione vorrà esplicitamente pronunciarsi in merito. Si precisa che in mancanza di esplicito assenso, l'Ufficio procedente acquisirà come misura compensativa quella formulata dalla Società. Si invita poi la Società a voler notificare l'Ufficio dell'avvenuta presentazione delle misure compensative.*
- *Avuto riguardo al parere reso in CdS dal Segretariato Regionale Mibact , si prende atto di quanto dichiarato dalla Società in ordine alla volontà d voler contro dedurre all'esito di una approfondita valutazione del parere di cui si è avuto cognizione in sede di CdS e necessita pertanto un'attenta disamina. La Sezione Energia pertanto si riserva di determinarsi in merito successivamente alla produzione della memoria di cui trattasi. Nelle more il procedimento si intende sospeso ad ogni effetto di legge.*
- *Con riferimento alla mancata produzione del parere Provincia Foggia-Settore Assetto Territorio si riscontra e si allega al presente verbale, la ricevuta di avvenuta consegna pec indirizzata alla Provincia Foggia – Uff. Protocollo con la quale è stato trasmesso, in data 6.4.2016, l'avviso di convocazione CdS. Si invita espressamente la Provincia Foggia- Servizio Assetto Territorio a voler rendere il parere nel più breve tempo possibile”.*

A valle della II seduta di Conferenza di Servizi, pervenivano i seguenti ulteriori pareri/note :

- Arpa Puglia- Dap Fg, prot. n. 27682 del 04.05.2016;
- Comune di Casalvecchio di Puglia, prot. n. 2554 del 03.05.2016;

- Regione Puglia-Sezione Foreste, prot. n. 12320 del 01.06.2016.

Nello specifico, il parere di Arpa Dap Foggia esprimeva una valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presentato, con possibilità di una eventuale integrazione documentale a cui la Società Monterotaro Eolica Srl forniva riscontro con pec del 01.06.2016 comunicando di aver caricato sul portale Sistema Puglia la documentazione integrativa richiesta dall'Ente stesso;

- relativamente alla compatibilità ambientale della S.E. Torremaggiore, la Provincia di Foggia-Settore Ambiente, in sede di Conferenza di Servizi del 31.03.2016 per un impianto eolico ricadente nel Comune di Casalnuovo Monterotaro e proposto dalla Società EDP Renewables Italia Holding Srl già Repano Wind Srl, esprimeva il proprio parere ambientale rispetto alla rimodulazione della S.E. Torremaggiore con quanto segue: *“questo Settore, considerato il permanere della validità giuridica della Determina del Settore Ambiente della Provincia n. 198/6 del 25.01.2012 ritiene di poter attestare che la rimodulazione in riduzione della Stazione Elettrica 380/150kV di Terna nel Comune di Torremaggiore presso cui è prevista la nuova soluzione di connessione alla RTN, e lo spostamento dei pali 2456 e 2476 esternamente al cono visuale di 4 km di Castel Dragonara, si configurano come soluzioni migliorative dal punto di vista ambientale rispetto a quanto già assentito con Determina n. 198/6 del 25.01.2012 del Settore Ambiente provinciale”*;
- la Provincia di Foggia-Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota prot. n. 43174 del 21.06.2016, comunicava alla Sezione Energia la propria valutazione paesaggistica relativamente al progetto in questione ritenendo ammissibili le torri n. 1-3-6 in quanto posizionate all'esterno del cono visuale fino a 10 Km di Castel Dragonara. Successivamente, con nota prot. n. 45917 del 01.07.2016, la Provincia di Foggia-Settore Assetto del Territorio e Ambiente specificava che le torri precedentemente indicate corrispondevano alle sigle T17-T18-T20 come indicato negli elaborati grafici telematici;
- in seguito, il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2437 del 29.06.2016, richiedeva al Segretariato Regionale Mibact della Puglia l'espressione di un unico parere finale comprensivo di valutazione paesaggistica e archeologica. A tale richiesta, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le province Bari-Bat-Fg riscontrava con nota prot. n. 771 del 12.08.2016 specificando quanto segue: *“lo screening paesaggistico ha evidenziato criticità per gli aerogeneratori T4-T9-T11-T12-T14-T15-T22-T23 (ricadenti nel cono visuale del Castello di Dragonara) e per l'aerogeneratore T19, ritenendo pertanto ammissibili gli aerogeneratori T17-T18-T20. La verifica archeologica ha nello specifico riscontrato che le T17-T18 presentano criticità archeologiche (...). Questa Soprintendenza, ai fini della tutela delle componenti paesaggistiche e archeologiche, ritiene ammissibile la realizzazione del solo aerogeneratore contraddistinto come T20”*;
- a seguito di una terza diffida da parte della Società per il ritiro in autotutela delle note rese dalla Provincia di Foggia-Settore Ambiente e dal Mibact (rispettivamente nota prot. n. 43174/2016 e parere reso in Conferenza di Servizi il 03.05.2016), la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali promuoveva, con comunicazione del 03.11.2016, un tavolo tecnico tra la Società e i due Enti coinvolti al fine di superare le criticità rese negli ultimi pareri. Pertanto, al tavolo tecnico, a cui si presentava la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Per le Province di Ba-Bat-Fg e la Società (la Provincia di Foggia-Settore Ambiente, pur invitata, risultava assente) veniva discussa la possibilità di superare le criticità archeologiche per le Torri T17 e T18. L'incontro si concludeva con l'invito alla Società a valutare la possibilità di spostare la torre T17 nell'area di ingombro e il cavidotto della torre T18 dalle aree critiche e la necessità di rinnovare i contratti relativi alle aree ospitanti gli aerogeneratori;
- con successiva pec del 21.12.2016, la Società Monterotaro Eolica Srl già Cascade e Cateratte Srl comunicava alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali l'avvenuto caricamento sul portale istituzionale Sistema Puglia del nuovo layout di impianto caratterizzato dallo spostamento della torre T17 nell'area di ingombro, della variante non sostanziale del tratto di cavidotto di collegamento la torre T17 con la T18, del rinnovo dei contratti delle aree ospitanti gli aerogeneratori ammessi (T17-T18-T20);
- la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Per le Province di Ba-Bat-Fg, con nota prot. n. 88 del 04.01.2017, si esprimeva relativamente al nuovo layout di impianto, rilevando il superamento delle criticità

emerse in sede di incontro del 16.11.2016. In particolare precisava che sia la torre T17 che il cavidotto della torre T18 non interferivano più con l'area di rischio archeologico UT5, sebbene il cavidotto fosse tangente in un breve tratto coi limiti della stessa UT e pertanto, prescriveva l'assistenza archeologica per la realizzazione delle opere, cavidotti di interconnessione e di connessione alla rete compresi;

- in tal senso, anche la Provincia di Foggia-Settore Ambiente con nota prot. n. 2292/2017 precisava, dal punto di vista paesaggistico, che le modifiche relative allo spostamento della Torre T17 nell'area di ingombro e la variante di cavidotto di collegamento la torre T17 con la T18 non erano tali da rendere superato nel merito il parere prot. n. 43174/2016 già reso anche alla luce della nota della Soprintendenza n. 88 del 04.01.2017. Pertanto sottolineava che *"le motivazioni adottate a supporto del parere paesaggistico, per la natura perentoria delle norme richiamate, soprattutto quelle riferite ai coni visuali, rendono di fatto superati i contenuti della D.D. n. 307/2014 per le parti contrastanti con tali norme"*.

Successivamente, l'ente provinciale, con nota prot. n. 4433/2017, attestava che *"la determina n. 307/2014 che proroga la validità della precedente D.D. n. 4168/2010 deve essere ritenuta efficace anche per gli aspetti ambientali solo in relazione alle torri indicate negli elaborati grafici con le sigle T17-T18-T20"*;

- con pec del 16.03.2017, la Società Monterotaro Eolica Srl inviava alla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali il rinnovo delle aree relativamente al nuovo tratto di cavidotto di collegamento tra le torri T17 e T18 e alla stazione utente 20/150 kV. Successivamente, con ultima pec del 21.03.2017, la Società medesima inviava alla scrivente struttura la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiarando che l'elettrodotta sotterranea a 150 KV tra la cabina di trasformazione utente 20/150 KV e la cabina elettrica di consegna della RTN è posizionato su strade comunali e provinciali pubbliche;

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia**, nota prot. n. 3750 del 14.04.2016, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.

Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- **Regione Puglia - Servizio Tecnico Ed Espropri**, nota prot. n. 2180 del 26.01.2016, non esprime parere in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità giacché tale progetto non comporta l'acquisizione coattiva di immobili di soggetti terzi in quanto, come dichiarato dalla Società, la disponibilità dei terreni è stata ottenuta tramite la stipula di contratti preliminari coi proprietari relativi all'acquisizione dei diritti di superficie e delle servitù di passaggio e cavidotti";

- **Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive** - prot. n. 805 22.01.2016, esprime nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione di tale progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3^A Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio** - prot. n. 49246 del 22/10/2015: comunica che:
 - in esito all'istanza pervenuta, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto;
 - si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento b).
 - in particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. almeno 30 gg prima dell'inizio dei relativi lavori;
- **Anas Spa**, nota prot. n. 2052 del 27.01.2016, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza della scrivente Società per cui non emette alcun parere;
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore** – prot. n. 76598 del 04.05.2016 comunica di aver già rilasciato alla Società Cascade e Cateratte Srl il nulla osta alla costruzione dell'impianto in questione con nota prot. n. 1303/2014;
- **Comando Marittimo Sud**, prot. n. 15085 del 26.04.2016, comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non può che confermare le favorevoli determinazioni a suo tempo espresse; inoltre, rammenta la normativa afferente la segnalazione ottico - luminosa delle realizzande strutture al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili";
- **Regione Puglia-Sezione Foreste di Foggia**, nota prot. n. 8756 del 20.04.2016, comunica che sono assoggettabili al vincolo idrogeologico la sola torre N. 22 insistente sulla plla 37 del Fig. 5 del Comune di Casalnuovo Monterotaro (Fg) e le opere di connessione ad essa afferenti, fino allo spigolo in corrispondenza della plla 147 della strada vicinale su cui insiste il cavidotto di connessione. Restano fermi gli adempimenti in applicazione al R.R. n. 10/2009, valido su tutto il territorio, in merito al taglio di piante di interesse forestale, anche radicate singolarmente o a gruppi isolati;
- **Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo- Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le Province Bat-Fg**, nota prot. n. 88 del 04.01.2017, comunica di avere visionato le integrazioni della carta del rischio caricate dalla proponente sul portale telematico Sistema Puglia rilevando il superamento delle criticità emerse in sede di incontro tecnico tenutosi presso l'Ufficio Energia in data 16.11.2016. Precisa pertanto che sia l'aerogeneratore n.17 che il cavidotto della T18 non interferiscono più con l'area di rischio archeologico UT5, sebbene il cavidotto sia tangente in un breve tratto coi limiti della stessa UT. Come misura cautelare prescrive l'assistenza archeologica per la realizzazione delle opere, cavidotti di interconnessione e di connessione alla rete compresi;
- **Arpa DAP FG**, nota prot. n. 27682 del 04.05.2016, esprime una valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presente con possibilità di una eventuale integrazione documentale.

La Società Monterotaro Eolica Srl riscontrava la suddetta nota in data 01.06.2016 caricando sul portale Sistema Puglia quanto richiesto da Arpa Dap Foggia;
- **Comune di Casalnuovo Monterotaro- Settore Tecnico**, nota prot. n. 3224 del 29.04.2016, rappresenta che non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico in questione, avuto riguardo alla localizzazione urbanistica delle opere ed alla sua componente edilizia. Si riserva di completare l'istruttoria, ai fini della valutazione dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dell'integrazione del Piano medesimo da parte della Società proponente.

In data 01.08.2016 la Società Monterotaro Eolica Srl ha caricato sul portale Sistema Puglia la relazione tecnica relativa al Piano di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi.

Successivamente, in data 18.05.2017, la Società istante ha provveduto a depositare cartaceamente presso il Comune di Casalnuovo Monterotaro il piano di dismissione e una copia su supporto informatico (Cd) del progetto definitivo adeguato alla prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;

- **Comune di Casavecchio di Puglia**, nota prot. n. 2554 del 03.05.2016, esprime parere favorevole in merito alla localizzazione urbanistica delle opere e alla sua compatibilità edilizia;
- **Asl Foggia**, modulo parere del 05.01.2016, esprime parere favorevole;
- **Terna Spa**, nota prot. n. 291 del 21.01.2016, comunica che in data 23.05.2012 ha trasmesso alla Società Cascate e Cateratte Srl la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento in antenna alla sezione 150 kV di una futura Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 da inserire sulla linea RTN 380 kV "Larino- Foggia", previa condivisione di stallo con altre iniziative di connessione;
 - In data 10.07.2012 la Società ha accettato la STMG;
- In data 19.04.2013, la Società ha trasmesso a TERNA la documentazione progettuale delle opere RTN di connessione;
- In data 30.04.2013 con lettera prot. TRISPA/P20130004157 TERNA ha rilasciato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- a valle dell'incontro del 06.11.2015, terza società ha elaborato il nuovo progetto delle opere RTN il quale è risultato rispondente ai requisiti di cui al Codice di Rete. Tale progetto è stato reso disponibile alle Società interessata alle dette opere, tra cui la Monterotaro Eolica Srl, ai fini della coerente predisposizione del progetto di connessione per l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- la Società in data 14.01.2016 ha trasmesso il progetto delle opere RTN per la connessione dell'impianto in questione, il quale è risultato rispondente ai requisiti di cui al Codice di Rete;
- **Snam Rete Gas**, modulo parere del 20.01.2016, comunica che l'opera interferisce col metanodotto denominato San Salvo-Biccari avente diametro pari DN 500. Pertanto si rende necessario un sopralluogo congiunto coi tecnici della Società con picchettamento delle condotte Snam Rete Gas ivi esistenti e con l'invito contestuale ad integrare le opere di progetto con la documentazione riportata nell'allegato. Tale documentazione è indispensabile per adottare le dovute precauzioni, che eventualmente sorgeranno, dall'interferenza tra le opere di progetto e gli impianti in esercizio.

Ribadisce inoltre che qualsiasi lavoro da eseguire all'interno della fascia di sicurezza dei metanodotti Snam pari a metri 10, dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte di Snam Rete Gas. Comunica che finchè non verrà trasmessa la suddetta documentazione, la pratica resterà sospesa e nessun lavoro potrà essere intrapreso all'interno della fasce di servitù dei metanodotti Snam. Il Centro Snam Rete Gas resta a disposizione per concordare la prima data utile per il picchettamento delle condotte ivi esistenti;
- **Mise-Divisione IV-Ufficio Territoriale UNMIG**, nota prot. n. 1429 del 04.04.2013, segnala che dal 01.7.2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche prot. n. 11626 del 11.06.2012. Tali disposizioni prevedono che i proponenti per la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale delle interferenza dei progetti coi titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare. Inoltre segnala che l'Ufficio emette il proprio parere solo nei casi previsti da detta circolare, di tal che, allo stato, non verrà emesso alcun nulla osta, né si presenzierà alle Conferenze di Servizi.

La Società Monterotaro Eolica Srl, in data 20.04.2016, ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia, la verifica di non Interferenza con Attività Minerarie in attuazione della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in cui ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775.

- **Regione Puglia- Sezione risorse idriche**, nota prot. n. 7281 del 10.12.2015, comunica che tutte le opere da

realizzare non ricadono in nessuna delle zone che, il Piano regionale di Tutela Delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall'allegato 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di vincolo (*Zone di protezione speciale idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela Quali-Quantitativa, Aree sottoposte a tutela Quantitativa*) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune. Tutto ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, esprime nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

- **Comune di Castelnuovo della Daunia**, nota prot. n. 4176 del 20.11.2015, esprime parere favorevole in merito alla localizzazione delle opere e alla sua compatibilità edilizia;
- **Autorità di Bacino della Puglia**, nota prot. n. 561 del 19.01.2016, comunica che l'intervento ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore;
- **Comando Militare Esercito Puglia**, nota prot. n. 868 del 19.01.2016, comunica che tenuto conto che, ove il progetto non abbia subito variante alcuna all'originale, conferma il parere/nulla osta già rilasciato" con nota prot. n. 11389 del 18.09.2011; considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, e pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/08) si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati; rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica di ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI";
- **Regione Puglia- Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica**, nota prot. n. 473 del 20.01.2015, comunica che per il progetto in oggetto dovrà essere rilasciata l'autorizzazione paesaggistica valutando gli aspetti di compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base cui alle NTA del PPTR approvato. Detta autorizzazione Paesaggistica è in capo alla Provincia di Foggia che la rilascerà nell'ambito della conferenza di Servizi;

Rilevato altresì che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1001 del 23.03.2017, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010 per la potenza di 7,5 MW (torri eoliche T17-T18-T20) ed invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 1398 del 24.04.2017, provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n. 1001 del 23.03.2017;
- in data 9 maggio 2017 è stato sottoscritto dalla Monterotaro Eolica Srl l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Casalnuovo Monterotaro ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 15.05.2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 019226.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 6 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile

adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **7,5 (n. 3 aerogeneratori da 2,5 MW ciascuno)** sito nel Comune di **Casalnuovo Monterotaro (FG)** in località "San Lorenzo –Serra Ripa":

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento Gauss – Boaga Fuso Est	
	x	y
T17	2.528.054,60	4.610.931,50
T18	2.528.746,40	4.610.858,80
T20	2.529.111,50	4.609.160,00

- cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento degli aerogeneratori alla stazione elettrica utente 30/150 KV;
 - n. 1 stazione elettrica utente 30/150 KV connessa in antenna a 150 KV alla esistente SE 380 KV di TERNA sita nel Comune di San Severo in località "Motta della Regina";
 - n. 1 stazione elettrica di trasformazione 150/380 KV (Ampliamento SE 380 KV di TERNA SpA).
- con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13.03.2017, pubblicata sul Burp n. 39/2017, è stata autorizzata la stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG) e i raccordi a 380 kV della stazione 380/150 kV della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
- per quanto concerne la validità del parere ambientale relativo al procedimento in questione, giova ricordare che l'art. 14 ter della L. n. 241/1990 è stato modificato dal D. Lgs. n. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2014, con l'introduzione del comma 8bis che recita testualmente: *"8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale"*;
- un'ulteriore modifica è stata introdotta successivamente dal D.Lgs. n. 127/2016 in attuazione dell'art. 2 della Legge n. 124/2015 che ha confermato i contenuti del succitato comma 8bis dell'art. 14 ter (ora diventato c.4. art. 14 quater L. n. 241/1990), anticipando però i tempi di decorrenza per l'efficacia dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso alla conclusione della conferenza di servizi. Pertanto, l'art 14 quater c.4 L. n. 241/1990 dispone quanto segue: *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

La Società Monterotaro Eolica S.r.l, con sede legale in Novara, Corso Torino 45 - Cod. Fisc./P.IVA n. 02210910036, con nota acquisita al prot. n. 1398 del 24.04.2017, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alle terre e rocce da scavo;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società Monterotaro Eolica S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Monterotaro Eolica S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 9 settembre 2016 dalla Società Margherita S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della

presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Monterotaro Eolica S.r.l, con sede legale in Corso Torino n. 45 - Cod. Fisc./P.IVA n. 02210910036 - di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **7,5 MW** (**n.3** aerogeneratori da 2,5 MW ciascuno) sito nel Comune di **Casalnuovo Monterotaro** (FG) in località "San Lorenzo-Serra Ripa":

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento Gauss Boaga	
	x	y
T17	2.528.054,60	4.610.931,50
T18	2.528.746,40	4.610.858,80
T20	2.529.111,50	4.609.160,00

- una rete in elettrodotto interrato costituito da dorsali MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione MT/150 kV;
- una stazione di trasformazione MT/150 kV completa di relative apparecchiature ausiliarie (quadri, sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario);
- un elettrodotto in cavo interrato a 150 kV di collegamento dalla stazione di trasformazione suddetta fino alla stazione elettrica 150/380 kV sita nel Comune Torremaggiore (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017).

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Monterotaro Eolica S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;

- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di Servizi".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere op-posta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
F.to Carmela Iadaresta